

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 47

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 novembre 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 4 novembre 2011, n. 23.

Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo pag. 2

LEGGE 4 novembre 2011, n. 24.

Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese. Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 pag. 5



LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 4 novembre 2011, n. 23.

Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS)

Art. 1.

Valorizzazione di organismi associativi

1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap auditivo.

2. La Regione può stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi. I criteri della rappresentatività dei predetti enti sono definiti con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere vincolante della V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.

Art. 2.

Promozione della LIS

1. In coerenza con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di ausilio e di integrazione della comunità dei sordi, la sua acquisizione ed il suo uso.

Art. 3.

Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2. Il regolamento di cui al presente comma:

a) disciplina le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;

b) promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

c) reca disposizioni volte a promuovere nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali, l'amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione, l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) promuove la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

e) dispone circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Capo II

INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA NELLE ISOLE DI LAMPEDUSA E LINOSA. MODIFICA DI NORME IN MATERIA DI TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 4.

Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifiche alla legge regionale n. 32/2000

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

"4 bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE 6 agosto 2008 n. 800/2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati."

Art. 5.

Modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, in materia di tempi di conclusione del procedimento

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle parole "entro nove mesi".

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 novembre 2011.

Assessore regionale per le attività produttive

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

Assessore regionale per l'economia

Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale

LOMBARDO

VENTURI

CHINNICI

ARMAO

CENTORRINO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 3:

L'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, recante "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti", così dispone:

«È attribuita ai comuni singoli od associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22, 25, 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 l'assistenza a favore dei sordomuti per borse di studio, protesi riabilitazione e diagnosi di sordità assistenza economica per l'acquisto di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro, colonie estive e case di riposo.»

Nota all'art. 2, comma 1:

La legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 marzo 2009, n. 61.

Nota all'art. 4, comma 1:

L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento CE n. 800/2008:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte

di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell'investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;

3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.

4 bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal Reg. CE 6 agosto 2008 n. 800/2008 pubblicato sulla g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:

a) cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

c) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana;

d) due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.

7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.».

Nota all'art. 5, comma 1:

L'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi

pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

2. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati *entro nove mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 684

«Interventi in favore della diffusione della lingua dei segni italiana (LIS) come lingua propria della comunità dei sordi».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Lentini il 9 febbraio 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) il 24 febbraio 2011.

D.D.L. n. 35

«Riconoscimento della lingua dei segni italiana».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Caputo il 9 febbraio 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) il 24 febbraio 2011.

D.D.L. n. 279

«Istituzione del Registro dei mediatori della comunicazione».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Caronia, Leanza L., Ruggirello il 30 ottobre 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) il 3 dicembre 2008.

D.D.L. n. 322

«Riconoscimento della lingua dei segni e dei sordi come minoranza linguistica».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Caputo, Aricò, Buzzanca, Currenti, Falcone, Marrocco, Pogliese, Scilla, Vinciullo l'11 dicembre 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) il 24 febbraio 2011.

D.D.L. n. 334

«Regolamentazione del registro regionale dei mediatori linguistici».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Caronia il 24 dicembre 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) il 16 gennaio 2009.

Abbinati nella seduta n. 220 del 22 giugno 2011.

Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 203 del 5 aprile 2011, n. 220 del 22 giugno 2011 e n. 225 del 13 luglio 2011.

Deliberato l'invio in Comitato per la qualità della legislazione del testo coordinato nella seduta n. 225 del 13 luglio 2011.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 68 del 19 luglio 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 233 del 3 agosto 2011.

Relatore: Salvatore Lentini.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 288 del 5 ottobre 2011, n. 290 del 12 ottobre 2011 e n. 291 del 18 ottobre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 291 del 18 ottobre 2011.

(2011.42.3119)088

LEGGE 4 novembre 2011, n. 24.

Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese. Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regime di garanzia ad hoc

1. La Regione è autorizzata ad intervenire in favore delle imprese che realizzino programmi di investimento destinati alla riqualificazione dell'area industriale di Termini Imerese nonché progetti di sviluppo e riqualificazione produttiva promossi dalle imprese già operanti nell'area, per gli effetti dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico in data 16 febbraio 2011, mediante la concessione di garanzie ad hoc a norma del punto 3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

2. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

3. Agli scopi di cui al presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria regionale destinata agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico in data 16 febbraio 2011, nella misura di 100.000 migliaia di euro.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L'Assessore regionale per le attività produttive ogni tre mesi riferisce all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 128 della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11*

1. L'applicazione dei principi settoriali e dei connessi criteri e modalità procedurali, determinati dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, decorre dall'1 gennaio 2012.

2. All'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché

l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.”;

b) al comma 7 le parole “entro il 28 febbraio dell'anno seguente a quello cui si riferisce il contributo, e relativamente all'attività programmata in tale periodo,” sono sostituite dalle seguenti: “contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento”;

c) al punto 2) del comma 7 dopo la parola “svolta” sono inserite le seguenti: “alla data di approvazione dei bilanci consuntivi”.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 novembre 2011.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive

VENTURI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

La comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008.

Nota all'art. 1, comma 3:

L'articolo 6 dell'Accordo di programma sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico in data 16 febbraio 2011 così dispone:

«Le agevolazioni regionali. – 1. In merito alla strumentazione agevolativa regionale cui si ritiene opportuno far ricorso in relazione alle esigenze dei promotori di nuovi investimenti produttivi, essa si racchiude nelle seguenti tipologie d'intervento:

a) finanziamento di opere infrastrutturali con le risorse regionali non superiori a 150 milioni di euro (art. 111, legge regionale n. 11/2010) da definire in coerenza con l'intervento di reindustrializzazione dell'area.

b) cofinanziamento delle agevolazioni nazionali di cui al precedente articolo 5, comma 1, del presente Accordo di Programma, per l'importo non superiore a 200 milioni di euro a valere sulle risorse della Linea di azione 6.4 “Contratti di Sviluppo” del vigente PAR-FAS 2007/2013.

c) incentivazione delle iniziative di cui all'articolo 4 del presente Accordo di Programma con il cofinanziamento degli interventi previsti dalla precedente lett. b), a valere sulle medesime risorse nonché a valere sugli interventi di cui al successivo comma 2.

2. Si applicano, altresì, le ulteriori misure di agevolazione regionale di cui alle seguenti tipologie di intervento:

a) credito di imposta per nuovi investimenti ai sensi della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11;

b) sgravi contributivi sul costo del lavoro dagli articoli 36 e segg. della legge regionale 6/8/2009 n. 9;

c) contributo fisso per l'assunzione di nuovi lavoratori ai sensi degli articoli 52 e segg. della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) interventi formativi e di riqualificazione professionale idonei al fabbisogno di competenze necessarie ai nuovi investimenti produttivi nell'area oggetto del presente Accordo di programma nell'ambito della programmazione delle attività formative della Regione siciliana».

Nota all'art. 2, commi 1 e 2:

L'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", per effetto delle modifiche apportate dal comma 2 che si annota, risulta il seguente:

«*Trasferimenti annuali in favore di enti.* – 1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Gli enti inseriti nell'allegato "1" della presente legge avente le caratteristiche e la cui attività rientrano tra quelle previste al comma 1, sono individuati quali beneficiari di un sostegno economico da parte della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

4. A tal fine gli enti di cui all'allegato "1" della presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento sia inviata la seguente documentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

— che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;

— che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale complessivo degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 781

«Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell'area industriale di Termini Imerese». Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Caputo, Savona, Apprendi il 15 settembre 2011. Trasmesso per esame alla Commissione 'Attività produttive' (III) e trasmesso per parere alla Commissione 'UE' il 16 settembre 2011.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 222 del 21 settembre 2011.

Parere reso dalla Commissione 'UE' nella seduta n. 130 del 27 settembre 2011.

Deliberato l'invio al 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 222 del 21 settembre 2011.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' nella seduta n. 222 del 21 settembre 2011.

Parere reso dal 'Comitato per la qualità della legislazione' nella seduta n. 71 del 28 settembre 2011.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 274 del 12 ottobre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 229 del 19 ottobre 2011.

Relatore: Apprendi.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 293 del 24 ottobre 2011 e n. 294 del 25 ottobre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 294 del 25 ottobre 2011.

(2011.43.3161)087

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantà, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausionia" di Argento Sergio - via Ausionia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetto - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	77,00
— semestrale	€	44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	192,50
Abbonamento semestrale	€	104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€	0,17
--	---	------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 1,10

